



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 – 07 DICEMBRE 2021

Riunione del giorno 01 dicembre 2021

10.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- **Fosco CICOLA**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo – Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Cicola Fosco per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nel manuale approvato con delibera federale del 20.12.2019 per aver partecipato a Cesenatico nei giorni 08.05.2021 e 09.05.2021 al Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav, così come da atto della conclusione delle indagini del 14.09.2021 ritualmente notificato.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militeri mentre non compariva nessuno per l'atleta incolpato.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare contestata, concludeva per l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta Fosco Cicola aveva preso parte a Cesenatico nei giorni 08.05.2021 e 09.05.2021 a tappe del Torneo AIBVC non organizzato né autorizzato dalla Fipav.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata al sig. Fosco Cicola è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Da un esame della scheda di tesseramento risulta peraltro che l'atleta oramai da tempo e comunque nel periodo oggetto di contestazione non è tesserato FIPAV.

Per tale motivo l'incolpato non può essere soggetto a sanzione.

PQM

delibera il non luogo a procedere nei confronti dell'atleta Fosco Cicola.

Roma, 07 dicembre 2021

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 07 dicembre 2021